



C O M U N E D I C O M U N A N Z A (AP)

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

C.A.P. 63087

TEL. 0736 84381

CODICE FISCALE 80001250440

C/C P. 15245632

=====

COPIA DI DETERMINA DEL TECNICO COMUNALE

=====

DETERMINAZIONE NUMERO 110 DEL 27-07-21

OGGETTO:

INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DEL FABBRICATO RURALE
AGGREGATO, SITO A COMUNANZA IN FRAZIONE LISCIANO, IDENTIFICATO AL CATASTO
AL FOGLIO N. 28, PORZIONE DELLA PARTICELLA N.135.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA – LAVORI PUBBLICI –
EMERGENZA E RICOSTRUZIONE POST-SISMA – PATRIMONIO**

VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 2045 del 06/03/2021, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Urbanistica – Lavori Pubblici – Emergenza e ricostruzione post-sisma - Patrimonio;

PREMESSO che:

L'art. 58 del D.L. 25/06/2008 n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 06/08/2008 n. 133, testualmente recita:

ART. 58. RICOGNIZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI REGIONI, COMUNI ED ALTRI ENTI LOCALI

1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione.

2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni. La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro un termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente.

3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.

4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1 è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.

VISTO che nell'elenco dei beni immobili da alienare approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 31/03/2021, relativa all'approvazione del "Piano triennale alienazioni e valorizzazioni beni immobili di proprietà comunale 2021/2023", risulta inclusa l'alienazione della fabbricato rurale aggregato di proprietà comunale, sito a Comunanza, in Frazione Lisciano, identificato catastalmente al foglio n. 28 con la porzione di particella n. 135, con indicazione del valore di mercato previsto nell'importo di €. 18.000,00;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 27/11/2014 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento comunale per la vendita di beni immobili;

RITENUTO di dover procedere all'indizione dell'asta pubblica per l'alienazione del fabbricato rurale aggregato, sito a comunanza in frazione lisciano, identificato catastalmente al foglio n. 28, porzione di particella n. 135;

VISTO l'art. 58 del D.L. 25/06/2008 n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 06/08/2008 n. 133;

VISTO il R.D. 23.05.1924, n. 827 "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato";

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 22/11/2002, con la quale si approvava il Regolamento di organizzazione dell'Ente;

RITENUTA la competenza ai sensi degli articoli 107 e 192 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il D.lgs. n.267/2000 - TUEL;

DETERMINA

1. Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di procedere all'alienazione del fabbricato rurale aggregato di proprietà comunale, sito a Comunanza, in Frazione Lisciano, identificato catastalmente al foglio n. 28 con la porzione della particella n. 135, come da planimetria allegata, ai sensi del combinato disposto dell'art. 73 lett. C) e dell'art. 76 del R.D. 23.05.1924, n. 827: Offerte segrete maggiorate mediante offerte a corpo in aumento, da confrontarsi poi col prezzo base, indicato nell'avviso di gara, di Euro 18.000,00.

3. Di approvare i seguenti allegati:

- "Avviso di Asta pubblica";
- "Disciplinare tecnico di alienazione"
- Allegato A) - istanza di ammissione;
- Allegato A1) - dichiarazione sostitutiva;
- Allegato A2) - offerta economica;

4. Di nominare responsabile del procedimento il Segretario comunale Dott.ssa Marisa Cardinali;

5. Di dare atto che il presente atto non prevede né può prevedere oneri a carico del bilancio comunale;

La presente Determinazione anche al fine della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi e sarà inserita nella raccolta di cui all'art. 183 comma 9 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

f.to IL RESP. DEL SERVIZIO
Ing. Alberto Antognazzi